


COMUNE DI POMARETTO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 26

11/03/2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO DEGUSTAZIONE "CIABOT" E CAMPEGGIO DENOMINATO "RAMIÈ GLAMPING" PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELL'ART. 50 – COMMA 1 – LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 SMI.
DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA – CIG B5FC2EEDC9**



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO DEGUSTAZIONE “CIABOT” E CAMPEGGIO DENOMINATO “RAMIÈ GLAMPING” PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELL’ART. 50 – COMMA 1 – LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 SMI.

DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA – CIG B5FC2EEDC9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Considerato che:

- il Comune di Pomaretto svolge una rilevante funzione di promozione e sostegno del comparto turistico del territorio, avendo assunto su di sé il ruolo di organizzatore e sostenitore di molteplici eventi e manifestazioni turistiche che si svolgono durante tutto l’anno;
- le iniziative di animazione turistica e le iniziative di promozione integrata sono presupposti ormai riconosciuti per mantenere alto il livello dell’attrattività turistica delle destinazioni, nonché per un’integrazione fra diversi settori economici del territorio, diventando prodotti da offrire al turista/ospite in grado di attirare il suo interesse;
- il turismo è un settore in continua evoluzione, che non si può più concepire solamente come mondo dell’ospitalità, legato unicamente ad accoglienza e stagionalità;
- sussiste la necessità di calendarizzare un programma delle manifestazioni e degli eventi, siano essi organizzati e/o patrocinati dal comune o proposti da associazioni/enti esterni, al fine di pianificare per tempo gli eventuali adempimenti e predisposizione di piani di lavoro degli uffici comunali, necessari alla buona riuscita degli eventi stessi, con l’obiettivo di dare maggior forza e coordinamento alle conseguenti azioni promozionali con ricaduta sul territorio;
- in tale ottica ormai da alcuni anni si lavora per costruire un calendario eterogeneo di eventi ed iniziative spendibile per tutti, che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le tradizioni del Comune di Pomaretto;

Atteso che per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, è intenzione di avviare un’indagine conoscitiva da espletare mediante Avviso Pubblico per la Concessione della gestione del punto degustazione denominato “CHABOT” e del campeggio denominato “RAMIÈ GLAMPING” per la durata di anni cinque, nel Comune di Pomaretto;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 in data 14.01.2025 avente per oggetto: **“APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO DEGUSTAZIONE “CHABOT” E CAMPEGGIO DENOMINATO “RAMIÈ GLAMPING” PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, NEL COMUNE DI POMARETTO;**

Preso atto che a seguito di pubblicazione sull’Albo Pretorio Web e nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per la concessione della gestione del punto degustazione “Chabot” e campeggio denominato “Ramie Glamping” per la durata di anni cinque, nel comune di Pomaretto, è pervenuta soltanto una manifestazione di interesse;

Considerato che ci si intende avvalersi dell’istituto della trattativa diretta con l’unico operatore economico dal quale è pervenuta manifestazione di interesse – CANNONE D’ORO DI TONINELLI TIZIANA;

Dato atto che da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere superiore a 5.000,00 euro, Iva esclusa;

Dato atto che il Comune di Pomaretto utilizza la piattaforma di e-Procurement Traspare;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- l'art. 50, co. 1, lettera b, del D.lgs 36/2023 prevede che la stazione appaltante possa disporre all'affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro;

Vista la definizione di affidamento diretto di cui all'art. 3 lett. d) dell'allegato I.1 al D.lgs 36/2023 secondo cui è "...l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett.a e b, del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal codice...";

Considerato che per l'affidamento, l'offerta doveva prevedere un valore del canone annuo di concessione, in aumento rispetto a quello minimo posto a base di gara pari ad euro 500,00 al netto dell'iva di legge;

Vista l'offerta presentata dall'impresa individuale CANNONE D'ORO DI TONINELLI TIZIANA con sede in Perosa Argentina, Piazza Marconi n. 6, per la concessione in oggetto, determinando un valore del canone concessionario annuo pari a € 550,00 al netto dell'iva di legge;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della concessione di cui trattasi alla ditta CANNONE D'ORO DI TONINELLI TIZIANA con sede in Perosa Argentina, Piazza Marconi n. 6, per un canone annuo di € 550,00 al netto dell'iva di legge, per un totale complessivo per cinque anni di € 2.750,00 al netto dell'iva di legge;

Dato atto che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS_44957377 con validità fino al 4.07.2025 ha comunicato che la ditta CANNONE D'ORO DI TONINELLI TIZIANA, risulta regolare ai fini del DURC;

Preso atto che:

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- che il presente provvedimento è dotato di efficacia e relativamente alle verifiche trova applicazione quanto disposto nell'art. 52 del D.lgs. 36/2023;

Richiamato, inoltre, l'art 52, co. 2, del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale, *“Quando in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*;

Richiamata la seguente normativa in virtù della quale si procede al conferimento diretto della prestazione professionale:

- gli artt. 16, 48, 49, 50 del D.lgs 36/2023;
- l'art. 17 co. 1 e 2 del D.lgs 36/2023 secondo il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che individui: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello dell'affidamento della concessione della gestione del punto degustazione “Ciabot” e campeggio denominato “Ramie Glamping” per la durata di anni cinque;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della concessione della gestione del punto degustazione “Ciabot” e campeggio denominato “Ramie Glamping” per la durata di anni cinque;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il CIG relativo all'affidamento è: B5FC2EEDC9;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è il sottoscritto Danilo Breusa Responsabile E.Q. del Servizio Tecnico/Amministrativo del Comune di Pomaretto, che con la sottoscrizione del presente atto attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in relazione all'affidamento e all'affidatario ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii;

Richiamato:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 02.07.2024, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile del Servizio Tecnico/Amministrativo;
- deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 17.12.2024, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUPS 2025-2026-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.12.2024, ad oggetto: Approvazione del bilancio unico di previsione per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07.01.2025, con la quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 27.03.2024, con la quale è stato approvato il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026;

Dato atto che nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

- Di affidare, nelle more delle verifiche dei requisiti, all'impresa individuale CANNONE D'ORO DI TONINELLI TIZIANA con sede in Perosa Argentina, Piazza Marconi n. 6 - la concessione della gestione del punto degustazione "Ciabot" e campeggio denominato "Ramie Glamping" per la durata di anni cinque, con un canone annuo di € 550,00 al netto dell'iva di legge, per un totale complessivo quinquennale pari ad € 2.750,00 al netto dell'iva di legge;
- Di dare atto che l'appaltatore si impegna a rispettare quanto contenuto nel capitolato allegato alla richiesta d offerta;
- Di subordinare l'efficacia della presente alla favorevole conclusione del sub procedimento di verifica dei requisiti in capo all'affidatario;

- Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- Di dare atto che il RUP è il Sig. Danilo Stefano Breusa, in qualità di Responsabile E.Q. del Servizio Tecnico/Amministrativo del Comune di Pomaretto;
- Di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- Di accertare la somma di euro 550,00/anno al netto dell'iva di legge per canone annuo di concessione della gestione del punto degustazione "Ciabot" e campeggio denominato "Ramie Glamping, sul cap.1690/1 risorsa 3.01.03.01.003 del Bilancio Unico di Previsione 2025/2027 e successivi fino alla scadenza del quinto anno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Danilo BREUSA